

A TUTTI I CLIENTI

LORO SEDI

Como, aprile 2023

Circolare

Oggetto: Mod. 730/2023

PREMESSA IMPORTANTE

Modalità La procedura con cui ottenere tutte le informazioni e i documenti in vostro possesso, ai fini di una miglior gestione delle stesse è la seguente:
invio in modalità elettronica come allegati a mezzo mail (in formato pdf o altro) al seguente indirizzo: mod730@studiodotcom.it oppure in alternativa
con la consegna dei documenti al vostro referente di studio o alla responsabile sig.ra GALLI Monica

Sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate è stato pubblicato il Modello 730-2023, che riguarda l'anno d'imposta 2022 insieme alle relative istruzioni per la compilazione.

Le principali novità contenute nel modello 730/2023 riguardano:

- Modifica scaglioni di reddito e delle aliquote: sono state ridotte le aliquote IRPEF da applicare ai redditi da 15.000 euro a 50.000 euro ed è stato ampliato lo scaglione di reddito a cui si applica l'aliquota più alta del 43%;
- Rimodulazione delle detrazioni per redditi da lavoro dipendente, per redditi di pensione e per redditi assimilati e altri redditi: è stato innalzato il limite reddituale per poter fruire della misura massima della detrazione per le diverse tipologie di redditi;
- Modifica alla disciplina del trattamento integrativo: il trattamento integrativo è riconosciuto anche ai titolari di reddito complessivo compreso tra 15.001 euro e 28.000 euro a condizione che l'ammontare di alcune detrazioni sia di ammontare superiore all'imposta lorda;
- Eliminazione delle barriere architettoniche: dal 1° gennaio 2022, per le spese sostenute per interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti spetta una detrazione dall'imposta lorda del 75% del limite di spesa calcolato in funzione del tipo di edificio;
- Detrazione per canoni di locazione ai giovani: ai giovani fino a 31 anni non compiuti, con un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro, è riconosciuta una detrazione pari al 20 per cento del canone di locazione. L'importo della detrazione non può eccedere i 2.000 euro;
- Credito d'imposta social bonus: per le erogazioni liberali agli enti del terzo settore è riconosciuto un credito d'imposta pari al 65 per cento dell'importo delle erogazioni stesse da utilizzare in tre quote annuali di pari importo. L'importo del credito d'imposta non può comunque essere superiore al 15 per cento del reddito complessivo;
- Credito d'imposta per attività fisica adattata: è riconosciuto un credito d'imposta per le spese sostenute per l'attività fisica adattata;
- Credito d'imposta per accumulo energia da fonti rinnovabili: è riconosciuto un credito d'imposta per le spese documentate relative all'installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto;
- Credito d'imposta per bonifica ambientale: se in possesso dell'attestazione rilasciata dal portale gestito dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (ex Ministero della Transizione ecologica), è possibile fruire del credito d'imposta spettante per le erogazioni liberali finalizzate alla bonifica ambientale di edifici e terreni pubblici;

- **Bonus mobili:** è stato riportato a 10.000 euro il limite massimo delle spese per cui è possibile fruire della relativa detrazione;

Infine, solo a partire dal prossimo 2 maggio 2023, l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione il Modello 730/2023 precompilato.

Come già anticipato nella premessa, la scadenza per la presentazione del mod.730/2023 è stata fissata al 30 settembre 2023.

Ricordiamo che i contribuenti che possono utilizzare questo modello che permette di ottenere gli eventuali **rimborsi** direttamente con la pensione o lo stipendio **in tempi molto più rapidi** (a partire dalla retribuzione di competenza del mese di luglio) sono:

- lavoratori dipendenti o pensionati
- soci di cooperative di produzione e lavoro
- i soggetti che possiedono soltanto redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente - già definiti redditi di collaborazione coordinata e continuativa quali **amministratori di società purché** nel corso dell'anno 2021 non abbiano posseduto redditi di impresa anche in forma di partecipazione (soci di società di persone) o redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni abituali anche in forma associata

Possano quindi **essere dichiarati** dai contribuenti sopraindicati le seguenti tipologie di reddito :

- redditi di lavoro dipendente
- redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (pensioni, ma anche redditi co.co.co.)
- redditi di terreni e fabbricati e redditi di capitale
- redditi di lavoro autonomo occasionali
- alcuni redditi diversi e alcuni redditi assoggettabili a tassazione separata

Quando entrambi i coniugi possiedono esclusivamente i redditi sopra indicati è possibile presentare la dichiarazione in forma congiunta e compensare eventuali crediti e debiti.

Essendo i termini delle scadenze per la presentazione diverse rispetto al modello REDDITI2023, risulta necessario al nostro Studio, **ottenere al più presto tutte le informazioni** in vostro possesso.

Si invita a fornire informazioni aggiornate sui dati anagrafici personali e dei familiari variati nel 2022:

- comunicazioni di eventuali variazioni di: residenza, codice fiscale, stato civile, figli a carico (nascita, adozione, etc.), percentuale di detrazione da applicare (è necessario conoscere il reddito dichiarato dal coniuge).
- dati anagrafici relativi ai familiari a carico e eventuali variazioni.

L'articolo 1 del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230 ha istituito, **a decorrere dal 1° marzo 2022**, l'assegno unico e universale per i figli a carico, in base all'indicatore della situazione economica equivalente.

In conseguenza dell'entrata in vigore dell'assegno unico a far data dal 1° marzo 2022:

cessano di avere efficacia le detrazioni fiscali per figli a carico minori di 21 anni;

cessano di avere efficacia le maggiorazioni delle detrazioni per figli minori di tre anni, per i figli con disabilità e quelle per ciascun figlio a partire dal primo, per i contribuenti con più di tre figli a carico;

è abrogata la detrazione per famiglie numerose (in presenza di almeno quattro figli) di cui al comma 1-bis.

In considerazione della circostanza che la modifica dell'art. 12 è entrata in vigore a partire dal mese di marzo 2022, si rende necessario descrivere i criteri di liquidazione per la determinazione delle detrazioni per figli a carico, distinguendo tra i due periodi dell'anno, ante 1° marzo (normativa precedente) e dal 1° marzo 2022 (nuova normativa). Al riguardo, però, si precisa che al fine del riconoscimento, seppur rapportato ai mesi di gennaio e febbraio 2022, delle agevolazioni di cui alle precedenti lett. b) e c), il rispettivo requisito è da verificare al 31 dicembre 2022.

Sono considerati familiari fiscalmente a carico i membri della famiglia che nel 2022 hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

Sono considerati fiscalmente a carico i figli di età non superiore a 24 anni che nel 2022 hanno posseduto un **reddito complessivo uguale o inferiore a 4.000 euro**, al lordo degli oneri deducibili.

Per tali soggetti, il requisito dell'età è rispettato purché sussista anche per una sola parte dell'anno, in considerazione del principio di unitarietà del periodo d'imposta.

Si invita a confermare anche i dati del sostituto d'imposta qualora si fosse cambiato (o si cambierà) il proprio posto di lavoro prima dell'eventuale erogazione del rimborso.

Si ricorda che per la compilazione del modello 730/2023 occorre anche:

- **modello 730 precompilato** che viene messo a disposizione del contribuente, a partire dal 2 maggio, in un'apposita sezione del sito internet dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it. Per accedere a questa sezione è necessario essere in possesso del codice Pin, che può essere richiesto:
 - online, accedendo al sito dell'Agenzia www.agenziaentrate.gov.it e inserendo alcuni dati personali;
 - per telefono, chiamando il servizio di risposta automatica al numero 848.800.444 (al costo di una telefonata urbana);
 - presso il nostro ufficio, presentando un documento di identità.(N.B. **su Vostra delega**, che alleghiamo e che vorrete eventualmente ritomarci firmata, lo Studio è in grado di provvedere direttamente al prelievo del modello)

Rammentiamo che il contribuente che presenterà il modello 730/2023 non dovrà far nulla né per il versamento né per il rimborso delle imposte ma se le vedrà addebitate o accreditate, a partire dalla retribuzione di competenza del mese di luglio, sugli emolumenti corrisposti in tale mese dal sostituto d'imposta (datore di lavoro o ente previdenziale) che deve effettuare i rimborsi Irpef o trattenere (anche a rate) le somme dovute a titolo di saldo e primo acconto.

Anche per il 2022 è possibile presentare il modello 730/2023 anche in assenza di un sostituto d'imposta tenuto ad effettuare il conguaglio. In questo caso:

- se dalla dichiarazione presentata **emerge un debito**, il soggetto che presta l'assistenza fiscale (CAF o professionista):
 - trasmette telematicamente la delega di versamento utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate;
 - o, in alternativa, entro il decimo giorno antecedente la scadenza del termine di pagamento, consegna la delega di versamento compilata al contribuente, ed i versamenti devono essere eseguiti entro gli stessi termini previsti nel caso di presentazione del modello Redditi Persone fisiche;
- se dalla dichiarazione presentata **emerge un credito**, il rimborso è eseguito direttamente dall'Amministrazione finanziaria.

Ricordiamo di fornire allo Studio le informazioni relative alla scelta facoltativa per la destinazione dell'otto e del cinque per mille (con indicazione del codice fiscale del beneficiario) e due per mille.

Per agevolarvi nella scelta e nel fornirci l'informazione, alleghiamo facsimile della scheda per la scelta del 8 e del 5 per mille da riconsegnarci debitamente compilata.

IMU/TASI

Per quanto riguarda le modalità di pagamento dell'IMU/TASI, ricordiamo che il pagamento dell'acconto dell'imposta scade **al 16 giugno**.

Particolare attenzione e solerzia nella comunicazione dei dati necessari per il calcolo dovrà essere posta per gli atti di compravendita effettuati nei mesi di maggio e giugno.

Ricordiamo anche che è ammesso il versamento mediante il modello F24 che consente l'eventuale compensazione con crediti d'imposta risultanti dalla dichiarazione.

Rimaniamo comunque a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento in attesa della documentazione richiesta.

Cordiali saluti.

studiodotcom

- all.1 – delega 730 precompilato
- all.2 – modello scelta 8 per mille
- all.3 – modello scelta 5 per mille